

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 235)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 31 ottobre 1958 (V. Stampati nn. 218 e 319)*

**d'iniziativa dei deputati ZANIBELLI, MAROTTA Vincenzo, STORTI, GITTI, CALVI, SCALIA, CENGARLE, CASATI, PAVAN, GORRIERI Ermanno, MAGNANI, SCARPA, CATTANI e FOGLIAZZA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1958

**Soppressione della indennità di caropane di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e maggiorazione delle misure di assegni familiari per i lavoratori agricoli**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'indennità di caropane spettante ai salariati fissi obbligati o comunque denominati, ai braccianti avventizi ed alle maestranze agricole che prestano lavoro retribuito alle dipendenze altrui, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.

#### Art. 2.

Le retribuzioni delle categorie di lavoratori di cui al precedente articolo 1 aventi

diritto all'indennità di caropane in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni e integrazioni, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate delle seguenti misure mensili, ragguagliabili a giornata secondo il rapporto 1/26 e ad ora secondo il rapporto 1/208:

lire 780 per i salariati agricoli, gli obbligati, i braccianti avventizi e gli addetti ai lavori pesanti;

lire 1.040 per gli addetti ai lavori pesantissimi;

lire 1.560 per i boscaioli e le maestranze forestali.

Dette maggiorazioni vengono corrisposte in aggiunta al salario base della retribuzione.

**Art. 3.**

Le eventuali situazioni di fatto e disciplinate nei contratti e negli accordi collettivi sindacali di lavoro che già prevedono la soluzione di cui all'articolo 2 della presente legge, vengono assorbite fino a concorrenza delle singole maggiorazioni fissate dall'articolo stesso.

**Art. 4.**

Le misure degli assegni familiari, previste con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia

del settore dell'agricoltura, della Cassa unica degli assegni familiari, sono maggiorate:  
di lire 25 giornaliera per ciascun figlio;  
di lire 15 giornaliera per la moglie;  
di lire 5 giornaliera per il genitore.

**Art. 5.**

La maggiorazione da apportarsi alla misura dei contributi unificati per l'agricoltura, in rapporto alla nuova misura degli assegni di cui al precedente articolo, sarà stabilita entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge a norma e con le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 307.